

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE

L'ASSESSORE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.			
DEL			

Al Gruppo consigliare
Lega Nord Emilia-RomagnaAlla Presidente della
Assemblea Legislativae p.c. Alla Responsabile del Servizio
Affari Generali della Presidenza**Oggetto: Interrogazione n. 6066 del Gruppo consigliare Lega Nord.**

In merito all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Per quanto concerne l'applicazione della sanzione a carico del proprietario che tiene legato il cane alla catena, l'art. 14 comma 1 della Legge regionale 5/2005, così come modificato dall'art. 7 della Legge regionale 3/2013, specifica che "La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro".

Nell'evidenziare che attualmente è in corso una complessiva revisione della Legge regionale 5/2005, si precisa che l'applicazione della normativa citata presuppone che siano deliberate le indicazioni tecniche regionali relative ai requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte di privati cittadini.

In merito alla possibilità di ricorsi in caso di sanzioni, la Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, all'art. 3 comma 4 prevede che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere".

Cordiali saluti.

Sergio Venturi

Viale Aldo Moro 21
40127 Bolognatel 051.527.7150 - 7151
fax 051.527.7050sanita@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.						Fasc.	2018	